

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2323 DEL 19/12/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: MODELLO GESTIONE SINISTRI AZIENDE SSR EX DGRV N.1471 DEL 12.12.24. RINNOVO CONVENZIONE CON AULSS N. 8 “BERICA” PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SINISTRI (LOSS ADJUSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2434/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 573/2011, n. 567/2015, n. 2255/2016 e le note regionali prot. n. 53220/2016, prot. n. 39888/2017 e prot. n. 283203/2017, veniva avviato dalla Regione Veneto un nuovo modello di gestione dei sinistri di responsabilità professionale verso terzi in ambito sanitario ed ospedaliero, come già previsto fin dalla L. R. 31.07.2009, n. 15, stabilendo il trasferimento al mercato assicurativo esclusivamente del rischio relativo ai danni per un importo eccedente la soglia di € 500.000,00, successivamente innalzata a € 750.000,00 con DGR n. 1298 del 10.9.2018;
- a far data dal 1° gennaio 2016 (per la ex ULSS n. 4) e 1° febbraio 2016 (per la ex ULSS n. 3) questa Azienda agiva, pertanto, in regime di gestione diretta dei sinistri di responsabilità civile terzi ed operatori (RCT/O) entro la soglia contrattualmente prevista;
- con DGRV n. 1471 del 12.12.24 la Regione del Veneto ha stabilito l'avvio di un nuovo sistema di totale ritenzione del rischio per eventi riconducibili alla responsabilità civile verso terzi a partire dall'1.1.2025 e definito le linee di indirizzo per tutte le Aziende ed Enti del SSR secondo il "*Modello organizzativo per la gestione stragiudiziale in totale ritenzione dei sinistri da parte delle Aziende ed Enti del SSR*", di cui all'Allegato A del medesimo provvedimento;
- fino ad esaurimento della gestione di tutti i sinistri aperti fino alla data del 31.12.2024, il nuovo modello di ritenzione totale della gestione dei sinistri convive necessariamente con il modello della ritenzione parziale del rischio assicurativo avviato con la menzionata DGR n. 573 del 10.5.2011 e da ultimo definito, quanto alla procedura operativa, con Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero n. 474/2019.
- con deliberazione n. 2420 del 30.12.24 questa Azienda recepisce la DGRV 1471 del 12.12.24 e l'avvio del nuovo sistema di gestione dei sinistri a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Preso atto che:

- con nota prot. 116043 del 31.12.24 Azienda Zero ha trasmesso la Procedura Operativa per la gestione Sinistri e Rischio Clinico per i sinistri denunciati dall'1.1.25 nella quale, in particolare, viene abolita la figura dell'Ufficio Sinistri Centrale quale soggetto predisponente le proposte di definizioni dei sinistri per le Aggregazioni provinciali, demandando al CAVS aziendale la formulazione della proposta di definizione;
- ai sensi della DGRV 1471 del 12.12.24 "resta salva la facoltà delle Aziende, nella loro autonomia, di regolare tra loro, secondo gli strumenti convenzionali consentiti dalla disciplina normativa vigente, modalità organizzative per garantire l'esercizio più efficiente ed efficace delle funzioni relative alla gestione dei sinistri, nonché di adottare forme di utilizzo delle risorse umane secondo gli strumenti consentiti dalla contrattazione collettiva e nei limiti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale in materia;
- l'art. 16 del D.M. 232/23 (Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2023), attuazione della Legge 24/2017 c.d. Gelli-Bianco, impone che tra le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura che si dota di misure analoghe deve garantire per la funzione di valutazione dei sinistri vi sia quella del *loss adjuster*;

Dato atto che:

- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in continuità rispetto alla proficua collaborazione intercorsa con l'Ufficio Centrale Sinistri afferente all'Azienda ULSS 8 Berica nell'ambito del modello di gestione sinistri in vigore dal 1.1.2016 al 31.12.2024, proponeva all'Azienda ULSS 8 Berica di concordare modalità operative volte a garantire l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei

sinistri anche nell'ambito del nuovo Modello in vigore da 01.01.2025 fornendo il supporto della figura del Liquidatore *loss adjuster* e l'affiancamento al personale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana nell'esercizio di tale funzione;

- con deliberazione n. 411 del 28.2.25 l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Azienda ULSS 8 Berica provvedevano a stipulare per l'anno 2025 una Convenzione per instaurare un rapporto di collaborazione tra i due Enti finalizzato a corrispondere alle esigenze sopra richiamate;
- in conformità alla Convenzione, con lettera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 8 Berica (protocollo n. 23259 del 3 marzo 2025,) veniva individuato l'avv. Francesco Toscan – collaboratore amministrativo professionale dipendente della medesima Azienda quale professionista di supporto alla trattazione dei sinistri in carico all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (funzioni di “loss adjuster” di cui al decreto ministeriale 232 del 2023).
- in vista della scadenza della predetta Convenzione prevista per il 31.12.25 ed alla luce dei favorevoli esiti della sinergica cooperazione intercorsa, con nota del 6.11.25 (prot. 104567) a firma del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana veniva proposto di procedere al rinnovo della stessa, proposta accolta dall'Azienda ULSS 8 Berica con nota del 5.12.25.

Tutto ciò premesso, il Direttore della UOC Affari Generali propone:

- di procedere al rinnovo della convenzione in essere con l'Azienda ULSS 8 Berica tesa ad assicurare, per il 2026, la funzione di liquidatore/*loss adjuster* in continuità con l'attività svolta a partire dal 2016 per conto dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana dall'Ufficio Sinistri Centrale dell'Azienda ULSS 8 Berica, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante;
- di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane di curare gli adempimenti di competenza conseguenti al rinnovo della predetta convenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del Procedimento.

Visto:

- la Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli);
- la Legge regionale n. 19/2016;
- il Decreto Ministeriale n. 232/2023;
- le DGRV n. 573/2011, n. 1906/2012, n. 567/2015, n. 2255/2016, n. 1298/2018; n. 1025/2022;
- il Verbale del Comitato dei Direttori generali del 16.7.2024;
- la DGRV n. 1471 del 12.12.24.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di procedere al rinnovo della Convenzione in essere con l'Azienda ULSS 8 Berica tesa ad assicurare, per il 2026, la funzione di liquidatore/*loss adjuster* in continuità con l'attività svolta a partire dal 2016 per conto dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana dall'Ufficio Sinistri Centrale dell'Azienda ULSS 8 Berica, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante;

2. di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane di curare gli adempimenti di competenza conseguenti al rinnovo della predetta convezione;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

CONVENZIONE
tra l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana
e l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica
per attività di supporto alla gestione dei sinistri (DGRV 1471 del 12.12.2024)

L'anno duemilaventicinque, addì _____, del mese di _____,

T R A

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, di seguito denominata AULSS 7 con sede a Bassano del Grappa Via dei Lotti 40, C.F. e P.I. 040913430245, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza,

E

l'Azienda ULSS 8 Berica, di seguito denominata AULSS 8, con sede a Vicenza, in Via Rodolfi 37, C.F. e P.I. 02441500242, qui rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato,

PREMESSO

- che con DGR n.1471 del 12.12.2024 la Regione del Veneto ha definito le linee di indirizzo per tutte le Aziende ed Enti del SSR secondo il "Modello organizzativo per la gestione stragiudiziale in totale ritenzione dei sinistri da parte delle Aziende ed Enti del SSR" allegato parte integrante e sostanziale della medesima DGR 1471/2024;
- che ai sensi della predetta DGRV "resta salva la facoltà delle Aziende, nella loro autonomia, di regolare tra loro, secondo gli strumenti convenzionali consentiti dalla disciplina normativa vigente, modalità organizzative per garantire l'esercizio più efficiente ed efficace delle funzioni relative alla gestione dei sinistri, nonché di adottare forme di utilizzo delle risorse umane secondo gli strumenti consentiti dalla contrattazione collettiva e nei limiti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale in materia;
- che AULSS 7, in continuità rispetto alla proficua collaborazione intercorsa con l'Ufficio Centrale Sinistri afferente all'AULSS 8 nell'ambito del modello di gestione sinistri in vigore dal 1.1.2016 al 31.12.2024, ha proposto all'AULSS 8 di concordare modalità operative volte a garantire l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dei sinistri anche nell'ambito del nuovo Modello in vigore da 01.01.2025;
- che tale collaborazione è finalizzata a consentire il supporto della figura del Liquidatore *loss adjuster* (ex art.16 DM 232/2023) e, nel contempo, garantire la continuità dell'affiancamento al personale dell'Azienda ULSS 7 nell'esercizio di tale funzione;
- che AULSS 7 e AULSS 8 provvedevano a stipulare una Convenzione per instaurare un rapporto di collaborazione tra i due Enti finalizzato a corrispondere alle esigenze sopra richiamate, come da deliberazione n. 411 del 28.2.25;
- che in vista della scadenza della predetta Convenzione prevista per il 31.12.25 ed alla luce dei favorevoli esiti della sinergica cooperazione intercorsa, con nota del 6.11.25 AULSS 7 ha proposto di procedere al rinnovo della stessa, proposta accolta da AULSS 8 con nota del 5.12.25.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e s'intendono qui integralmente trascritte.

ART. 2 – OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.

L'Ufficio Centrale Sinistri dell'AULSS 8 garantirà, in collaborazione con AULSS 7, la gestione dei sinistri aperti al 31.12.24, secondo il modello di gestione degli stessi avviato con DGR 573/2011.

Inoltre, AULSS 8, nell'ambito della gestione dei sinistri secondo il nuovo Modello ex DGRV 1471/2024, collaborerà garantendo ad AULSS 7 il supporto della figura del Liquidatore *loss adjuster* (ex art.16 DM 232/2023) e, nel contempo, la continuità dell'affiancamento al personale dell'AULSS 7 all'esercizio di tale funzione.

La disponibilità di cui al precedente capoverso viene garantita da AULSS 8, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, secondo le effettive esigenze di AULSS 7 in relazione alle aperture di sinistri dal 01.01.2025.

L'AULSS 7 e l'AULSS 8 stabiliscono che la predetta collaborazione si svolga fino ad un massimo di due giorni alla settimana, mediante l'istituto del comando, anche con possibilità di lavoro da remoto nella sede lavorativa dell'AULSS 8 ed eventualmente in videocollegamento con l'AULSS 7 (es. per le sedute del CAVS). L'AULSS 8, d'intesa con l'AULSS 7, provvederà all'individuazione del collaboratore avente adeguata esperienza e competenza ai fini della valutazione giuridica, della pertinenza e della fondatezza delle richieste indirizzate all'AULSS 7.

Gli oneri derivanti dal comando, relativi al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale vigente presso L'AULSS 8, saranno a carico di AULSS 7 e verranno da questa rimborsati all'AULSS 8.

ART. 3 - VERIFICHE.

L'AULSS 7 e l'AULSS 8 si riservano la facoltà di verificare periodicamente l'andamento delle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di proporre i necessari correttivi.

ART. 4 - RINVIO DI DISPOSIZIONI.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ART. 5 – DURATA.

La presente collaborazione ha validità annuale dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Bramezza

data: _____
luogo: Bassano del Grappa

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Patrizia Simionato

data: _____
luogo: Vicenza